

[Effetti sostanziali della cancel...](#) ▶ [Cassazione civile 12/03/2013 n....](#) ▶ [Effetti sostanziali della cancel...](#) ▶ [Cassazione civile 12/03/2013 n....](#) ▶[Effetti sostanziali della cancel...](#) ▶ [Cassazione civile 12/03/2013 n....](#) ▶ [Effetti sostanziali della cancel...](#) ▶ [Cassazione civile 12/03/2013 n....](#) ▶[Effetti sostanziali della cancel...](#) ▶ [Cassazione civile 22/02/2010 n....](#)

CERCA NELLA PAGINA



ESPORTA



MONITORA



INVIA



STAMPA



APPUNTA



ANNOTA

AGGIUNGI ALLA  
PRATICA**Estremi:** **Cassazione civile, sez. un., 22/02/2010, n. 4060**[Vedi sentenza](#)**Parti:** Spano C. Soc. Sassu**Fonti:** Guida al diritto 2010, 17, 47 (nota di: Sacchetti)  
Il civilista 2011, 7-8, 42 (nota di: APICELLA)**Classificazione:** [IMPRESA E IMPRENDITORE - Registro delle imprese](#)

La disciplina della cancellazione delle iscrizioni al registro delle imprese delle società di capitali e cooperative, recata dall'art. 2495 c.c., è stata innovata dall'art. 4 d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6, norma ultrattiva, nel senso di prevedere alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004) l'**estinzione** di tali società cancellate per il passato (prima dell'1 gennaio 2004) con decorrenza da tale data, e posteriormente a decorrere dalla data della cancellazione. Con le conseguenze, in ordine ai rapporti processuali con i creditori della società, connesse alla natura costitutiva della cancellazione, determinante l'**estinzione** della società, e con il conseguente capovolgimento della linea interpretativa assunta anteriormente all'introduzione della novella, che invece individuava la natura dichiarativa nella cancellazione dal registro delle imprese.

**Correlazioni:** **Legislazione Correlata (2)**» [DLT 17 gennaio 2003 n. 6, Art. 4](#)» [Codice Civile, Art. 2495](#)**Formulari (1)**» [Atto di citazione in appello di società estinta/cancellata. Notifica del gravame](#)**Doc. associati:** » [Documenti con la stessa classificazione](#)» [Bibliografia Correlata](#)» [Riferimenti Legislativi](#)